



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso – Trinità d'Agultu - ATCP, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, nonché dai signori e società: Monika Gunster, Carla Canevello, Luciana Sacchi, Davide Mancino, Andrea Negro, La Boa Srl, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante in carica, Silvana Sergia Gatta Castel, Paolo Silvio Fornero, Rossella Tamagnone, Paolo Faure Ragani, Flavio Rosso, Silvana Gandola, Piero Rizzi, Alfredo Sacchi, Pierpaolo Bisio, Carla Mosso, Giovanni Zambardi, Antonietta Allemanno, Maria Ebe Ugolotti, Giovanni Melpignano, Simona Manuela Melpignano, Franco Riccardo Littmann, Maria Vittoria Caterina Sancio, Margaret Ennis, Carla Galliani, Renata Cazzetta, Silvana Gandellini, Serafino Praderi, Mauro Baldanzi, Laura Mocchi, Roberto Ciovati, Giorgia Rosa Picoco, Luca Petrocchi, Giorgio Campagnoli, Vincenzo Cirillo, Luisella Lucarelli, Rocco De Nuntis, Maria Antonietta Sanna, Franco Marcucci, Carla Giordani, Remo

Barbato, Neri Accornero, Maria Angela Ragghianti, Nadia Nesti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Occhiena, Fabio Cannizzaro, Giuseppe Larosa e Carlo Tack, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ballero, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Provincia Olbia Tempio, in persona del legale rappresentante p.t., già rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Giuseppe Cosseddu ed attualmente rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Filigheddu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Serra e Alessandra Camba, dell'Ufficio Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69;

Provincia di Sassari; Agenzia Regionale del Distretto Idrogeografico, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comunità del Territorio di "Costa Paradiso", in persona del legale rappresentante p.t., già rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Demartis ed attualmente rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Merella, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Antonio Maria Mela e Serv.is. S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

con l'atto introduttivo del gravame:

- del provvedimento 12 settembre 2012, prot. n. 8593, ricevuto in data 17 settembre 2012, con cui il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha rigettato la richiesta avanzata dai ricorrenti di acquisizione e gestione da parte del Comune delle opere

di urbanizzazione del Piano di lottizzazione Costa Paradiso;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale; nonché per l'accertamento

dell'obbligo/dovere del comune di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate,

nonché per la condanna

ai sensi dell'articolo 34 del codice del processo amministrativo, del comune ad adempiere agli obblighi ad esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove necessario, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli articoli 3 e 4 della convenzione di lottizzazione 1 agosto 1975 stipulata tra il Comune e la Costa Paradiso Società Coop. a.r.l.;

con i primi motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2013:

- della determinazione 25 ottobre 2012, n. 762 della Provincia di Olbia-Tempio, avente ad oggetto "Autorizzazione provvisoria alla Comunità di costa Paradiso per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Comunità Costa Paradiso (P.T.A. schema fognario n. 68)";

con i secondi motivi aggiunti depositati il 19 gennaio 2015:

- della deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 12 settembre 2014 n. 35/9;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale;

- del provvedimento del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola - Area urbanistica edilizia privata SUAP demanio 5 novembre 2014, protocollo n. 10653;

con i terzi motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2015:

- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola 21 gennaio 2015 n. 5, avente ad oggetto "piano di lottizzazione costa paradiso - direttive al responsabile dell'area urbanistica per predisposizione cronoprogramma lavori e piano operativo per l'esecuzione dell'intervento di

ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale; con i quarti motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2016:

- della determinazione 22 dicembre 2015 n. 580 dell'Amministrazione straordinaria ex provincia Olbia Tempio, avente ad oggetto “Autorizzazione provvisoria alla Comunità di Costa Paradiso per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Comunità Costa Paradiso (P.T.A. schema fognario n. 68)”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale;

- degli atti e provvedimenti adottati dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso, con cui è stato affidato a terzi l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'impianto fognario, e per la dichiarazione di inefficacia

del contratto di appalto di cui si fa menzione nell'autorizzazione provvisoria impugnata;

con i quinti motivi aggiunti depositati il 16 gennaio 2020:

della deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 22 ottobre 2019, n. 42/40, avente ad oggetto “Progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente.

Localizzazione: Trinità d'Agultu (SS). Proponente: Comunità del territorio di Costa Paradiso. Proroga dell'efficacia temporale della Delib. G.R. n. 35/9 del 12.9.2014.”;

nonché di ogni altro atto comunque presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trinità D'Agultu e Vignola; Provincia Olbia Tempio; Regione Sardegna; Comunità del Territorio di Costa Paradiso; Antonio Maria Mela e Serv.Is. S.r.l.;

Visto l'atto di rinuncia agli atti del giudizio della Comunità del Territorio di "Costa Paradiso", depositato in data 11 luglio 2013;

Visto l'atto di riassunzione del ricorso depositato in data 12 settembre 2013;

Viste le ordinanze del TAR Sardegna, II sezione, n. 382 del 05 giugno 2017 e n. 81 del 4/2/2019;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 il dott. Marco Lensi;

Visto l'art. 84, comma 1, secondo periodo, D.L. 17/03/2020 n. 18 che ha disposto la sospensione di "tutti i termini relativi al processo amministrativo" dal 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020;

ritenuto che tutti i termini ex art. 73 c.p.a. stabiliti per il deposito di documenti, memorie e repliche in funzione dell'udienza pubblica del 21 aprile 2020 ricadono nella predetta sospensione;

considerato che l'art. 84 comma 5 stabilisce la possibilità per la parte che non si sia avvalsa della facoltà di depositare note fino a due giorni prima dell'udienza, di chiedere la rimessione in termini per gli adempimenti di cui all'art. 73 c.p.a. che ricadono nel periodo di sospensione;

vista l'istanza in tal senso presentata dalle controparti costituite nel giudizio relativo al ricorso indicato in epigrafe;

ritenuto che debba essere conseguentemente disattesa la richiesta di parte ricorrente che la causa passi in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, dovendo invece essere accordata, in forza della norma richiamata, la predetta rimessione in termini mediante rinvio dell'udienza pubblica alla data del 28 ottobre 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), sospende ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso in epigrafe,

rinvia la trattazione di merito del ricorso indicato in epigrafe alla pubblica udienza del 28 ottobre 2020.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE

Marco Lensi

IL PRESIDENTE

Francesco Scano

IL SEGRETARIO